

RACCOMANDATA

ROMA 23-02-2016

PROT. 276674/OM

Avv. Matteo MOSCHINI

TREVISO

VENETO BANCA  
Ufficio Reclami

MONTEBELLUNA

Oggetto: Ricorso n. 730/2015 (ANONIMO Ricorrente)

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione del 10 febbraio 2016 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. **730/2015** nei confronti di Veneto Banca, dell'Avv. Matteo Moschini, per conto del Sig. \_\_\_\_\_, proposto con lettera pervenuta il 14 ottobre 2015.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso e in data 28 ottobre 2015, nonché quella inviata dalla banca il 3 novembre 2015.

Il ricorrente espone di aver acquistato azioni “Veneto Banca” per un controvalore di € 25.061,250, e deduce che la banca ha violato le regole di trasparenza e correttezza in quanto, al momento della sottoscrizione (9 gennaio 2014), ha fornito informazioni non veritiere circa la possibilità di vendita dei predetti titoli, omettendo quindi di renderlo edotto dell'illiquidità dell'investimento in oggetto.

Pertanto, chiede la risoluzione del rapporto contrattuale ed il rimborso dell'importo conferito in sede di acquisto, oltre agli interessi legali.

La banca deduce di aver consegnato al ricorrente, in occasione della sottoscrizione, uno stralcio dello Statuto societario e di averlo informato in merito alle caratteristiche del titolo.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rileva che le censure in merito all'omessa informativa in sede precontrattuale sono fondate.

E' infatti da rilevare che — al momento dell'acquisto da parte del ricorrente delle azioni “Veneto Banca”, per un controvalore di € 25.061,25, in data 9 gennaio 2014 — la banca si è limitata ad eseguire la valutazione di adeguatezza dell'operazione (ritenendola “adeguata” al profilo del cliente) e ad informare il ricorrente della sussistenza di un “conflitto di interessi” (in ottemperanza a quanto prescritto dal regolamento Banca d'Italia – Consob, del 29 ottobre 2007).

Non risulta, invece, che la banca abbia comunicato tutte quelle altre notizie (prima fra tutte, l'indicazione che il prodotto acquistato appartiene alla categoria dei prodotti finanziari illiquidi) che sono necessarie al fine di consentire al cliente, che intende effettuare operazioni di investimento, di assumere scelte informate e consapevoli, come stabilito dall'art. 21, comma 1, lett. b), del TUF.

In particolare, non consta che la banca abbia fornito le specifiche informazioni che sono dettagliatamente indicate dall'art. 31 del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007, secondo cui: *“gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati; la descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate; la descrizione dei rischi include i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi; c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti”*.

Né risulta che siano stati adempiuti ~~gli obblighi informativi dettagliatamente~~ specificati nella comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, in materia di prodotti finanziari illiquidi (obblighi di trasparenza *ex ante* quali, ad esempio, quello di indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, nonché quello di indicare il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; obblighi informativi in merito a prodotti di analoga durata, liquidi e a basso rischio finalizzati a rendere possibile un confronto, nonché in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione).

Pertanto, considerato che la domanda di rimborso va intesa quale domanda risarcitoria, l'intermediario va ritenuto responsabile del danno subito dal ricorrente a causa della mancata informativa precontrattuale.

Tale danno — non potendosi stabilire con certezza quale sarebbe stata la condotta del ricorrente in sede di acquisto, in caso di corretta informativa — non appare risarcibile in forma specifica e la sua quantificazione deve pertanto essere compiuta dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto, da un lato, della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo nel periodo considerato; dall'altro lato, della circostanza che la ricorrente è tutt'ora in possesso dei menzionati titoli azionari.

Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere al ricorrente l'importo di € 4.000,00, quantificato in base ai parametri e nei termini sopra indicati”.

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)

